Il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che, a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-*bis*), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata;

Visto, l'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che a decorrere dal 2024, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma *6-ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 20 maggio di ciascun anno, alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-*bis*), d), g), la

dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata;

Visto l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014, come modificato dall'articolo 20 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate nei commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014 e dei dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti;

Visto l'articolo 15, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispone la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, tra le quali sono riconducibili, come da ultimo chiarito con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 19 giugno 2023, anche le spese per i servizi ausiliari, consistenti nella mensa scolastica, nei servizi scolatici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il *pre* e *post* scuola, e nel servizio di trasporto scolastico, detraibili anche quando tali servizi siano resi per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 20 agosto 2020, relativo alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, costituenti il sistema nazionale di istruzione, dei dati riguardanti le spese di istruzione scolastica, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto l'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che individua nelle scuole statali, nelle scuole paritarie private e negli enti locali i soggetti che costituiscono il sistema nazionale d'istruzione;

Visto l'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale ai fini del medesimo testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni;

Visti gli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, secondo cui le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale;

Visto l'articolo 327 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, secondo cui le funzioni amministrative trasferite alle regioni, ai sensi degli articoli 42, 43 e 45, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di diritto allo studio sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale;

Visto l'articolo 139 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, recante il trasferimento alle province e ai comuni di alcune funzioni concernenti l'istruzione;

Visto l'articolo 78, commi 25 e 25-*bis*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate;

Visto l'articolo 16-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che individua il termine del 16 marzo per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate;

Visto l'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta 2020, la detrazione del 19 per cento, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli oneri indicati

nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che le detrazioni per le spese di istruzione scolastica ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi;

Considerato che, con riferimento ai servizi ausiliari all'istruzione, occorre individuare i termini e le modalità per la trasmissione telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate da parte degli enti locali, quando detti servizi sono resi separatamente dai servizi didattici;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, alle funzioni derivanti dagli articoli da 1 a 8 del medesimo decreto l'Agenzia delle entrate provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Acquisito il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, reso in data 14 luglio 2026, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679);

Decreta:

Articolo 1

Trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese scolastiche

1. All'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 20 agosto 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo le parole: «entro il termine previsto» sono aggiunte le seguenti: «dall'articolo 16-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,»;

   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

   «1-*bis*. A partire dai dati relativi al 2026, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto dall'articolo 16-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese, di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-*bis*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese detraibili per i servizi ausiliari all'istruzione, offerti per le scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e per le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e sostenute nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

   1-*ter*. Qualora i servizi ausiliari all'istruzione siano stati affidati a soggetti terzi, i dati di cui al comma 1-*bis* sono trasmessi se nella disponibilità dell'ente locale.

   1-*quater*. Per servizi ausiliari all'istruzione di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si intendono il servizio mensa scolastica, i servizi scolatici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il *pre* e *post* scuola, e il servizio di trasporto scolastico.»;

c) al comma 2:

1) dopo le parole: «I soggetti di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-*bis*»;

2) dopo le parole: «entro il termine previsto» sono aggiunte le seguenti: «dall'articolo 16-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,»;

3) dopo le parole: «i dati dei rimborsi delle spese di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-*bis*»;

d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Le comunicazioni dei dati delle spese detraibili per i servizi ausiliari all'istruzione di cui al comma 1-*bis* e le comunicazioni dei dati dei relativi rimborsi di cui al comma 2 sono effettuate in via facoltativa con riferimento all'anno d'imposta 2026 e obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2027.»;

e) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 3-*bis*, relative all'anno d'imposta 2026, non si applicano le sanzioni di cui all'art. 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 NOV. 2026

On. Prof. Maurizio Leo